

CAMERA DEI DEPUTATI N. 68

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

REALACCI, BRATTI, GIACHETTI, ANZALDI, ARLOTTI, BARETTA, BARGERO, BERLINGHIERI, BONACCORSI, BORGHI, BURTONE, CARRA, CARRESCIA, CIMBRO, COCCIA, COMINELLI, D'INCECCO, ERMINI, FAMIGLIETTI, FEDI, FIANO, FOLINO, FREGOLENT, GADDA, GASPARINI, GENTILONI SILVERI, GINOBLE, GNECCHI, GRASSI, IORI, KYENGE, LA MARCA, LODOLINI, LOSACCO, MARAZZITI, MARCON, MARTELLA, MARTELLI, MATTIELLO, MELILLA, PELLEGRINO, RICHETTI, SBROLLINI, SENALDI, TARICCO, VALIANTE, VIGNALI, ZANIN, ZARDINI

Istituzione del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale

Presentata il 15 marzo 2013

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Dopo venti anni dall'approvazione della prima legge istitutiva dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente — ANPA (decreto-legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1994) e dopo che le regioni e le province autonome hanno reso completo il previsto panorama di agenzie ambientali, il sistema delle agenzie ha concluso la fase transitoria, quella costitutiva e di avvio operativo, e occorre passare alla fase di consolida-

mento e di ottimizzazione programmatico-operativa.

Risulta del tutto naturale allora porre un punto di riflessione politica rispetto all'esperienza passata, ma soprattutto rispetto a quella futura. È una realtà che ha visto un sistema alquanto disomogeneo al suo interno: un sistema a diverse velocità.

Le ragioni di ciò vanno ricondotte alle diverse realtà politiche e culturali presenti nel territorio e che costituiscono di per sé un ulteriore elemento di riflessione.

Quindi una rivisitazione del sistema sarebbe comunque nell'ordine delle cose, ma esistono anche altre ragioni che oggi rendono questa rivisitazione non un fatto di *routine*, ma una necessità urgente e non prorogabile.

Sono ragioni dettate innanzitutto dalla situazione di obiettiva difficoltà in cui versa il sistema, pur tenendo conto delle diverse realtà al suo interno.

Questo stato di cose collide drammaticamente con le necessità del nostro Paese e per certi versi è uno degli aspetti attraverso i quali oggi si manifesta il cosiddetto « declino ».

Un Paese che voglia guardare con fiducia al futuro non può esimersi dall'attuazione di una corretta ed efficace politica ambientale, la quale non può prescindere da un sistema di soggetti istituzionali, il sistema delle agenzie, autorevole dal punto di vista scientifico, autonomo rispetto alle diverse istanze burocratiche e indipendente rispetto a interessi industriali e politici.

Partendo da questi punti di vista si vede come in passato si sia andati nella direzione opposta quando, con il decreto legislativo n. 300 del 1999, si è trasformata di fatto l'ANPA in un dipartimento esterno del Ministero dell'ambiente.

Questa situazione è stata colta nella XV legislatura quando il Governo, attraverso il decreto-legge n. 262 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 286 del 2006 (articolo 2, comma 109), ha dato una parziale risposta al problema, restituendo personalità giuridica all'Agenzia.

Tuttavia né l'attribuzione della personalità giuridica né i successivi interventi della XVI legislatura hanno risolto i problemi di fondo legati alla disciplina originaria (decreto legislativo n. 300 del 1999) e per questo motivo si rende necessaria una vera e propria riforma del sistema delle agenzie ambientali.

Una riforma che tenendo conto dell'esperienza passata ne sappia mantenere gli aspetti positivi, evitando il ripetersi di errori.

Una riforma basata anche su un'analisi aggiornata rispetto alle nuove istanze che

si sono registrate in campo ambientale, lungimirante e ambiziosa nei suoi obiettivi.

Si tratta di rilanciare il sistema delle agenzie ambientali affinché i controlli siano fatti meglio, in maniera più mirata, e affinché, promuovendo contemporaneamente la qualità e la sicurezza ambientali, si contribuisca anche al rilancio del sistema produttivo.

In termini funzionali e pratici il nuovo sistema si propone come:

un sistema a rete integrato e unitario attraverso il quale l'intervento di tutela ambientale sul territorio nazionale è garantito in modo diffuso, omogeneo e puntuale;

il « luogo » in cui convergono e si concentrano competenze, dati e informazioni attraverso cui soggetti pubblici e privati possano trovare il supporto necessario a qualificare dal punto di vista ambientale il proprio intervento nel settore di pertinenza;

il « luogo » da cui possono scaturire indicazioni utili a definire le linee di sviluppo della ricerca in campo ambientale e nella difesa del suolo;

lo « strumento » attraverso cui l'intervento in campo ambientale in Italia divenga puntuale e omogeneo nella qualità;

il « luogo » in cui è acquisito e reso disponibile il quadro completo dei dati ambientali;

il « luogo » in cui è acquisita e sviluppata la conoscenza scientifica in campo ambientale;

il « luogo » in cui la trasparenza è uno degli elementi essenziali del processo decisionale e in particolare del processo di definizione del piano programmatico;

un « soggetto istituzionale » caratterizzato da chiarezza ed esclusività di ruolo e di funzione.

La presente proposta di legge si articola in particolare nella:

istituzione di un Sistema nazionale delle agenzie ambientali composto dall'Istituto superiore per la protezione e ricerca ambientale (ISPRA) e dalle agenzie ambientali regionali e provinciali, con un chiaro mandato: assicurare su tutto il territorio nazionale una definita, efficace, diffusa e omogenea azione di prevenzione, controllo e monitoraggio dell'inquinamento ambientale e fornire un'azione di supporto tecnico alla pubblica amministrazione;

riforma e riorganizzazione dell'ISPRA, attraverso la ridefinizione del ruolo istituzionale e l'affermazione inequivocabile della sua caratterizzazione e natura tecnico-scientifica.

I principi ispiratori della presente proposta di legge sono:

il federalismo come modello organizzativo complessivo;

la terzietà rispetto al binomio pubblico-privato;

la multireferenzialità nei confronti dei diversi soggetti istituzionali operanti nel campo dei controlli e della tutela dell'ambiente;

l'autonomia scientifica, di gestione e di programma.

Il Sistema nazionale è coordinato tecnicamente dall'ISPRA, che svolge questo ruolo con il concorso delle agenzie territoriali, essendo queste pariteticamente rappresentate nell'organo deputato alla gestione operativa del Sistema stesso (comitato esecutivo).

Il Consiglio del Sistema nazionale delle agenzie ambientali esprime il proprio parere obbligatorio sui programmi e sui piani di attività dell'ISPRA e su ogni atto d'interesse generale per il governo del Sistema nazionale delle agenzie ambientali e presiede di fatto allo sviluppo coordinato del Sistema stesso.

Tra le funzioni svolte dal Sistema nazionale si distinguono quelle di rilievo nazionale, per le quali sono stabiliti i livelli essenziali di attività conoscitiva e di informazione ambientale che le agenzie ambientali sono tenute a garantire nell'esercizio delle loro attività. La determinazione dei livelli essenziali tiene conto e si coordina con i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Alcune attività del Sistema nazionale (attività istituzionali di natura essenziale) sono obbligatoriamente richieste alle agenzie ambientali da parte degli enti di amministrazione attiva. Altre attività istituzionali di natura non obbligatoria possono essere svolte dalle agenzie ambientali anche su richiesta degli enti di amministrazione attiva tramite specifiche convenzioni a titolo oneroso.

Un nuovo e articolato sistema di finanziamento delle agenzie ambientali è predisposto al fine di superare le storiche limitazioni imposte dal sistema vigente.

L'ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico a ordinamento autonomo ed è dotata di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale finanziaria e contabile.

Sono organi dell'ISPRA:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale.

Il direttore generale dirige la struttura dell'ISPRA ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

L'ISPRA, inoltre, attraverso una ridefinizione del rapporto con il Ministero vigilante, è sì dotato di autonomia di gestione e di programmazione, ma allo stesso tempo sono poste le condizioni per la massima trasparenza di gestione compatibile con i vincoli di riservatezza.

Nel contesto dell'esercizio della multi-referenzialità l'ISPRA si rapporta liberamente con i soggetti istituzionali, le associazioni ambientaliste, le organizzazioni sindacali e le associazioni imprenditoriali di categoria.

La caratterizzazione tecnico-scientifica dell'ISPRA è definitivamente affermata con implicazioni nella collocazione nei comparti della pubblica contrattazione e nell'organizzazione del lavoro.

Le attività dell'ISPRA sono più puntualmente definite eliminando le ambiguità e le indeterminazioni presenti nelle norme vigenti.

Sono riqualficati il suo ruolo di autorità di sicurezza nel campo nucleare e le sue funzioni concernenti il riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e delle acque interne e marine.

La presente proposta di legge è il risultato di una iniziativa politica nata quasi un decennio fa nell'ambito dell'APAT, che ha coinvolto le espressioni nazionali di partiti, sindacati, associazioni e rappresentanze istituzionali.

Tale progetto declina in un dettato legislativo i concetti di autonomia, terzietà, multireferenzialità e federalismo quali caratteristiche essenziali per un rinnovato

sistema istituzionale per i controlli ambientali.

È un progetto di legge che raccoglie anche il contributo positivo di personalità politiche, sindacali e istituzionali che hanno espresso un notevole interesse per la proposta.

In particolare è stato significativo il contributo assicurato da esponenti del mondo delle agenzie ambientali territoriali.

Il risultato è un progetto che aspira a esprimere una cifra significativa in termini di spessore culturale, sociale e scientifico, ma allo stesso tempo credibile e praticabile.

Un progetto, infine, che possa essere parte integrante di un'iniziativa politica più generale mirata al rilancio dei valori dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile che veda nel Sistema nazionale delle agenzie ambientali un elemento fondamentale per un efficace sistema dei controlli sull'ambiente.

Il testo elaborato è frutto del lavoro istruttorio avviato dalla VIII Commissione della Camera dei deputati nella XV legislatura (dal relatore e dal Comitato ristretto), al termine del ciclo di numerose audizioni informali e di iniziative di riflessione e di confronto.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

*(Sistema nazionale
delle agenzie ambientali).*

1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità, anche nell'ambito dell'assolvimento degli impegni assunti dall'Italia con la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, è istituito il Sistema nazionale delle agenzie ambientali, di seguito denominato « Sistema nazionale », del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 12, di seguito denominate « agenzie », e il Consiglio del Sistema nazionale, di cui all'articolo 10.

2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e di promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge. Tali attività sono svolte anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana.

ART. 2.

(Funzioni del Sistema nazionale).

1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento

e di Bolzano, il Sistema nazionale svolge le seguenti funzioni:

a) monitoraggio dello stato dell'ambiente, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi;

b) controllo dei fattori di inquinamento di natura chimica, fisica e biologica e delle altre fonti di pressione ambientale rilevanti;

c) produzione dell'informazione e della conoscenza ufficiale sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, sui fattori e sulle pressioni ambientali, sui rischi naturali e ambientali, nonché trasmissione sistematica delle stesse ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle tematiche ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

2. Qualora le attività di cui al comma 1 coinvolgano in misura rilevante le competenze attribuite ad altri soggetti sulla base della normativa vigente, esse sono svolte in collaborazione con i medesimi soggetti. Ai fini delle attività concernenti la difesa del suolo e i servizi geologici, le funzioni del Servizio nazionale sono svolte avvalendosi del Comitato di coordinamento geologico tra lo Stato, le regioni e le province autonome, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 4 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 7 luglio 2001.

3. Le funzioni di cui al comma 1 del presente articolo sono considerate funzioni di rilievo nazionale ai fini dell'articolo 6, comma 4.

4. I dati e le informazioni statistiche derivanti dalle attività di cui al comma 1 costituiscono riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di informazioni statistiche fornite obbligatoriamente dalle competenti strutture del Servizio sanitario nazionale.

ART. 3.

(Multireferenzialità del Sistema nazionale).

1. Il Sistema nazionale, in collaborazione con gli altri soggetti competenti in base alla normativa vigente, concorre allo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) supporto tecnico-scientifico alle amministrazioni competenti all'esercizio di funzioni amministrative in materia ambientale o dalla cui attuazione possono derivare conseguenze sull'ambiente, fornendo prestazioni tecnico-scientifiche analitiche e di misura, nonché formulando pareri e valutazioni tecniche anche nell'ambito di conferenze di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed elaborando proposte. Tali attività riguardano tra l'altro:

1) le autorizzazioni e gli altri atti altrimenti denominati relativi a specifiche attività;

2) la valutazione d'impatto ambientale di opere e di progetti;

3) la valutazione ambientale strategica di piani e di programmi;

4) l'autorizzazione integrata ambientale;

5) la valutazione e la prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali;

6) gli atti di pianificazione e di programmazione;

7) i progetti aventi finalità di tutela ambientale;

8) l'elaborazione della normativa tecnica in campo ambientale;

9) lo sviluppo e la gestione di sistemi di contabilità ambientale;

10) la redazione di rapporti e di relazioni sullo stato dell'ambiente;

b) supporto tecnico alle amministrazioni competenti per il coordinamento e l'integrazione degli interventi per la tutela

della salute e dell'ambiente, anche ai fini di cui all'articolo 7-*quinquies* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

c) collaborazione alla stesura e all'attuazione di programmi di divulgazione ed educazione ambientali nonché di formazione e di aggiornamento del personale di enti e organismi pubblici operanti in campo ambientale;

d) collaborazione, anche attraverso azioni di integrazione dei sistemi conoscitivi, con gli organi competenti per gli interventi di protezione civile e ambientale nei casi di emergenza, con il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente e con gli altri corpi con compiti di vigilanza e ispezione;

e) attività di monitoraggio degli effetti sull'ambiente derivanti dalla realizzazione di opere infrastrutturali di interesse nazionale e locale, anche attraverso la collaborazione con gli osservatori ambientali eventualmente costituiti.

2. Le funzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono considerate funzioni di rilievo nazionale ai fini di cui all'articolo 6, comma 4.

ART. 4.

(Programmazione delle attività. Vigilanza).

1. Ai fini della coerente funzionalità del Sistema nazionale, l'ISPRA predispone un programma triennale di attività, sulla base di un apposito atto di indirizzo adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisiti il parere delle competenti Commissioni parlamentari e l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. L'ISPRA adotta piani annuali di lavoro nel rispetto del programma triennale di cui al primo periodo.

2. Nell'atto di indirizzo, nel programma e nei piani di cui al comma 1 sono individuate le attività proprie dell'ISPRA e quelle da svolgere in collaborazione con le altre componenti del Sistema nazionale.

3. L'ISPRA è sottoposto al controllo della Corte dei conti e alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

4. Il presidente dell'ISPRA, entro il primo trimestre di ciascun anno, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle competenti Commissioni parlamentari un rapporto sull'attività svolta nell'anno precedente.

5. Fatto salvo il controllo della Corte dei conti, le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano alle attività autorizzative e di controllo attribuite all'ISPRA dalle norme vigenti in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare e di tutela dalle radiazioni ionizzanti.

ART. 5.

(Compiti di indirizzo e di coordinamento tecnico).

1. I compiti di indirizzo e di coordinamento tecnico del Sistema nazionale sono assicurati dall'ISPRA, che li svolge con il contributo e con la partecipazione delle altre componenti del Sistema medesimo sulla base degli indirizzi generali adottati dal Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 10. Le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico sono finalizzate a rendere omogenee, sul piano nazionale, le attività tecniche del Sistema nazionale. Rientrano nelle funzioni di coordinamento:

a) la definizione degli strumenti, delle modalità operative e dei criteri di regolarità e di omogeneità per l'esecuzione delle attività di monitoraggio e di controllo, la definizione di metodologie per le attività di raccolta e di convalida dei dati e per l'analisi degli elementi di conoscenza ambientale e per l'elaborazione e la diffusione delle informazioni, in relazione agli sviluppi della tecnica, alla normativa dell'Unione europea e alle posizioni espresse in materia in ambito internazionale;

b) la proposta dei livelli essenziali di attività conoscitiva e di informazione ambientale per le funzioni di rilievo nazionale di cui all'articolo 6, comma 4, e delle corrispondenti risorse da destinare a tali attività, anche in relazione alle specifiche condizioni di pressione ambientale;

c) la programmazione e la verifica delle attività per l'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale;

d) la formazione e l'aggiornamento professionali del personale, anche attraverso la realizzazione di specifiche sedi a ciò preposte;

e) la promozione, l'indirizzo e l'attuazione delle attività di studio e di ricerca in materia di attività conoscitiva in campo ambientale.

ART. 6.

(Attività istituzionali e livelli essenziali di attività conoscitiva e di informazione ambientale).

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i livelli essenziali di attività conoscitiva e di informazione ambientale di cui al comma 4.

2. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Ai fini di cui al comma 1, si intendono per livelli essenziali di attività conoscitiva e di informazione ambientale gli *standard* operativi e funzionali che il Sistema nazionale è tenuto a garantire nell'esercizio delle funzioni di monitoraggio,

controllo e diffusione dell'informazione ambientale, con particolare riferimento alle attività tecniche conoscitive, di controllo pubblico della qualità dell'ambiente nonché di supporto alle amministrazioni, direttamente in grado di incidere sul diritto all'ambiente dei singoli individui, sia nella componente della garanzia della salubrità dell'ambiente, sia in quella della dimensione civile e collettiva del bene ambiente.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono stabiliti i livelli essenziali di attività conoscitiva e di informazione ambientale che il Sistema nazionale è tenuto a garantire nell'esercizio delle sue funzioni di monitoraggio, controllo e diffusione dell'informazione ambientale. La determinazione dei livelli essenziali tiene conto e si coordina con i livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

ART. 7.

*(Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale).*

1. Nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, l'ISPRA è persona giuridica di diritto pubblico a ordinamento autonomo ed è dotato di autonomia tecnico-scientifica, regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile, secondo le disposizioni della presente legge.

2. L'ISPRA svolge:

a) le funzioni di indirizzo e di coordinamento tecnico del Sistema nazionale, con il contributo e la partecipazione delle altre componenti del Sistema medesimo, secondo le modalità fissate dalla presente legge;

b) le funzioni di raccordo istituzionale con l'Agenzia europea dell'ambiente

e con gli altri organismi dell'Unione europea e internazionali, anche ai fini del trasferimento delle informazioni ambientali previsto dalla normativa dell'Unione europea e da accordi internazionali, mantenendo inoltre le relazioni con gli organismi esteri omologhi;

c) le funzioni di controllo in materia di impiego pacifico dell'energia nucleare e di tutela dalle radiazioni ionizzanti, di cui alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, all'articolo 29 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31;

d) le funzioni relative all'attività conoscitiva ai sensi degli articoli 5, 7 e 8 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, e successive modificazioni, e dell'articolo 55 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con particolare riferimento a:

1) elaborazione di criteri e di *standard* uniformi per lo svolgimento dell'attività conoscitiva nell'ambito della pianificazione di bacino e realizzazione del sistema informativo di cui all'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

2) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della carta geologica nazionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera g), della legge 11 marzo 1988, n. 67;

3) ricerche, controlli e studi applicativi per la conoscenza delle risorse dell'ambiente terrestre e marittimo nazionale e per la prevenzione dei rischi geologici, con particolare attenzione al dissesto idrogeologico;

e) funzioni ad esso attribuite dal decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione europea.

3. L'ISPRA concorre inoltre al raggiungimento, su tutto il territorio nazionale, dei livelli essenziali di attività conoscitiva

e di informazione ambientale di cui all'articolo 6, comma 4, per le funzioni di cui al medesimo articolo 6, comma 3.

4. Al fine di assicurare l'efficienza ottimale nell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale sull'intero territorio nazionale e di garantirne il raggiungimento da parte delle agenzie, l'ISPRA promuove interventi di sistema basati sul principio di sussidiarietà e specializzazione delle agenzie. A tal fine, l'ISPRA stipula apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano e con le rispettive agenzie, mediante le quali possono essere attribuiti anche specifici finanziamenti.

5. L'ISPRA svolge inoltre:

a) attività di consulenza e supporto tecnico-scientifico, di norma tramite convenzione, nei confronti di amministrazioni ed enti pubblici;

b) funzioni di supporto tecnico agli organi preposti alla valutazione e alla prevenzione del rischio di incidenti rilevanti connessi ad attività industriali;

c) funzioni di promozione della ricerca, dello sviluppo e dell'utilizzo di tecnologie ecologicamente compatibili nonché di prodotti e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;

d) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all'applicazione di procedure di certificazione di qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;

e) funzioni di supporto tecnico al Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 2 agosto 1995, n. 413, ai fini dell'esercizio dei compiti attribuiti all'organismo competente dal regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, e dal regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009;

f) funzioni di supporto tecnico per lo studio e per lo sviluppo di tecniche e di metodologie finalizzate al recupero e al

risanamento di aree compromesse dal punto di vista ambientale;

g) funzioni di promozione e di supporto ad attività di formazione e di divulgazione in materia ambientale;

h) attività di studio e di promozione di ricerche finalizzate alla sostenibilità dello sviluppo, anche per l'elaborazione di strumenti di governo e di gestione per la pubblica amministrazione, e di diffusione dei relativi risultati;

i) attività di supporto tecnico-scientifico ai fini della integrazione dei LEA con i livelli essenziali di attività conoscitiva e di informazione ambientale, di cui all'articolo 6, comma 4, nell'ambito degli interventi per la tutela della popolazione dal rischio ambientale, con particolare riguardo alle attività di sorveglianza epidemiologica e di comunicazione del rischio.

6. L'ISPRA fa parte del Sistema statistico nazionale ed è struttura operativa nazionale del Servizio nazionale della protezione civile.

ART. 8.

(Sistema informativo nazionale ambientale).

1. L'ISPRA provvede alla realizzazione e alla gestione del Sistema informativo nazionale ambientale (SINA) in collaborazione con i Sistemi informativi regionali ambientali (SIRA) gestiti dalle agenzie territorialmente competenti che, insieme, costituiscono la rete SINAnet, anche ai fini della partecipazione dell'Italia all'infrastruttura per l'informazione territoriale nell'Unione europea, di cui alla direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2007.

2. Le amministrazioni dello Stato, anche a ordinamento autonomo, nonché gli enti pubblici e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva a livello nazionale, che comunque raccolgono dati nel settore ambientale, devono trasmetterli all'ISPRA secondo le modalità stabilite dal-

l'Istituto stesso, sentita la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32. Le amministrazioni regionali e locali nonché gli enti pubblici operanti a livello locale e le società per azioni operanti in regime di concessione esclusiva trasmettono i dati raccolti nel settore ambientale alle rispettive agenzie che li comunicano all'ISPRA.

ART. 9.

(Organi e organizzazione dell'ISPRA).

1. Sono organi dell'ISPRA:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

2. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ISPRA ed è scelto tra personalità aventi comprovata esperienza e adeguate competenza e professionalità nei settori di attività dell'Istituto. Il presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti Commissioni parlamentari; dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione è composto da quattro membri, oltre al presidente, aventi comprovata esperienza e adeguate competenza e professionalità nei settori di attività dell'ISPRA; i membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; due membri sono nominati su proposta della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Il consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni e nomina, su proposta del presidente, il direttore generale.

4. Il collegio dei revisori dei conti è composto da due membri effettivi e da due membri supplenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e

delle finanze. Il collegio dura in carica cinque anni.

5. Il direttore generale dirige la struttura dell'ISPRA ed è responsabile dell'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione. È scelto tra persone di comprovate competenza ed esperienza nei settori di attività dell'ISPRA e resta in carica sino alla scadenza del mandato del consiglio. Gli emolumenti del direttore generale sono stabiliti dal consiglio di amministrazione.

6. Gli emolumenti del presidente, dei membri del consiglio di amministrazione e dei membri del collegio dei revisori dei conti sono fissati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

7. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è approvato lo statuto dell'ISPRA, che definisce le funzioni e i poteri degli organi dell'Istituto, ivi comprese le modalità di pubblicizzazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e degli altri atti degli organi di cui al presente articolo.

8. Lo statuto prevede, altresì, sedi permanenti di coordinamento delle attività di ricerca in campo ambientale e degli interventi ispettivi e di controllo, con la partecipazione delle amministrazioni e degli enti rispettivamente interessati. Nello statuto sono inoltre individuate forme sistematiche di consultazione delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali di categoria, anche ai fini della predisposizione del programma triennale di attività di cui all'articolo 4, comma 1.

9. Un apposito regolamento interno, adottato dal Consiglio di amministrazione, stabilisce la pianta organica, le strutture operative e le altre modalità organizzative e funzionali dell'ISPRA.

ART. 10.

(Consiglio del Sistema nazionale).

1. Al fine di promuovere e di indirizzare lo sviluppo coordinato del Sistema nazionale è istituito il Consiglio del Sistema nazionale, presieduto dal presidente dell'ISPRA e composto dai legali rappresentanti delle agenzie, nonché dal direttore generale dell'ISPRA stesso.

2. Il Consiglio del Sistema nazionale esprime il proprio parere obbligatorio sui programmi e sui piani di attività dell'ISPRA, nonché su ogni altro atto di interesse generale per il governo del Sistema nazionale, e adotta gli indirizzi generali sulla base dei quali l'ISPRA svolge i compiti di indirizzo e coordinamento tecnico del Sistema nazionale. Il Consiglio del Sistema nazionale verifica altresì i fabbisogni e formula proposte, in vista dell'efficienza ottimale nell'espletamento delle funzioni del Sistema nazionale.

3. Il Consiglio del Sistema nazionale individua inoltre sedi permanenti di coordinamento delle attività di ricerca in campo ambientale e degli interventi ispettivi e di controllo, con la partecipazione delle amministrazioni e degli enti rispettivamente interessati, nonché forme sistematiche di consultazione, a cadenza almeno bimestrale, delle associazioni ambientaliste, delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali di categoria.

ART. 11.

(Disposizioni sul personale ispettivo).

1. Il presidente dell'ISPRA, su proposta del direttore generale, e i legali rappresentanti delle agenzie individuano il rispettivo personale incaricato degli interventi ispettivi nell'ambito delle funzioni di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), assicurando il principio di rotazione. Tale personale può accedere agli impianti e alle sedi di attività oggetto di ispezione e ottenere i

dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle funzioni stesse. Alle richieste non può essere opposto il segreto industriale. Il presidente dell'ISPRA e i legali rappresentanti delle agenzie individuano, tra il personale suddetto, quanti nell'esercizio delle proprie funzioni operano con la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

2. Il personale già individuato per lo svolgimento degli interventi ispettivi cessa dallo svolgimento di tali funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 12.

(Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano).

1. Le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente svolgono le funzioni di cui all'articolo 2 di interesse regionale e locale. Le regioni e le province autonome con proprie leggi disciplinano gli organi e il funzionamento delle agenzie e possono attribuire loro compiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla presente legge.

2. Le agenzie hanno personalità giuridica autonoma e godono di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e contabile.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano altresì le modalità del finanziamento delle agenzie, relativamente alle attività erogate dalle stesse a favore del sistema regionale e locale, fermo restando l'obbligo di destinare, quale quota minima di finanziamento ordinario annuale, una somma pari almeno all'1 per cento delle risorse per la spesa sanitaria di parte corrente.

4. Ove necessario, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano apportano le modifiche alle leggi istitutive delle rispettive agenzie necessarie per assicurare il rispetto della presente legge.

ART. 13.

(Modalità di finanziamento).

1. Nelle more dell'emanazione del decreto legislativo di cui al comma 2, restano ferme le modalità e le forme di finanziamento per il funzionamento dell'ISPRA e per lo svolgimento delle funzioni di rilievo nazionale da parte delle singole agenzie, come previste dalla normativa vigente.

2. Al fine di procedere al riordino e alla razionalizzazione delle risorse finanziarie per il funzionamento del Sistema nazionale, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a definire le modalità di finanziamento complessive, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzazione e sistematizzazione delle risorse di cui al comma 1, al fine di semplificare il sistema di finanziamento del funzionamento dell'ISPRA e delle attività di rilievo nazionale da parte delle singole agenzie, anche mediante l'istituzione di un unico fondo nel quale fare confluire il complesso delle risorse esistenti;

b) previsione della possibilità di avvalersi di una quota dei proventi derivanti dai servizi prestati per altri enti e organismi, ivi inclusi gli enti territoriali;

c) previsione della possibilità di concorrere, in una misura percentuale da determinare sulla base delle effettive esigenze di funzionamento, alle entrate derivanti dal gettito di tributi con finalità ambientale e di tariffe per servizi pubblici ambientali;

d) previsione della possibilità di acquisire altri finanziamenti provenienti da fonti comunitarie, statali o regionali, in relazione a specifici progetti e collaborazioni con altri enti;

e) previsione della possibilità di far confluire tra i finanziamenti anche le spese relative al rilascio dei pareri sulle

domande di autorizzazione ambientale e allo svolgimento dei successivi controlli e interventi ispettivi di competenza delle agenzie, nonché alle convalide degli autocontrolli prodotti dai gestori delle attività, che sono poste a carico dei gestori stessi;

f) coordinamento delle disposizioni introdotte dal decreto legislativo con le altre disposizioni vigenti in materia e, laddove necessario, previsione anche di norme di attuazione e di integrazione delle stesse, al fine di garantire la spettanza degli oneri a favore delle agenzie per le attività di controllo o, nel caso delle istruttorie, la compartecipazione delle agenzie alle entrate di spettanza degli enti competenti al rilascio degli atti autorizzativi;

g) determinazione, mediante la legge di stabilità, delle risorse destinate annualmente al Sistema nazionale, sulla base delle stime di fabbisogno riportate ogni anno nell'ambito del documento di economia e finanza, in modo da garantire una copertura pubblica degli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni istituzionali.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2, che deve essere corredato di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in esso contenute, è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal medesimo

comma, il Governo può emanare, con la procedura indicata nel comma 3, disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo.

ART. 14.

(Norme transitorie e finali).

1. Al fine di garantire la continuità delle funzioni del Sistema nazionale e di consentire la completa attuazione della presente legge, con particolare riferimento all'esercizio della delega legislativa di cui all'articolo 13, gli organi dell'ISPRA in carica alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica per un periodo non superiore ai diciotto mesi successivi alla medesima data di entrata in vigore.

2. Entro il medesimo periodo di cui al comma 1 del presente articolo si provvede alla nomina degli organi dell'ISPRA ai sensi dell'articolo 9.

ART. 15.

(Abrogazioni).

1. Il decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e successive modificazioni, è abrogato.

2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, le parole da: « , nonché la titolarità » fino alla fine del comma sono soppresse.

3. Gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono abrogati.

4. Il comma 3 dell'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 2,00



17PDL0001860